

- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.  
3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV**

(Causa C-153/10) (<sup>1</sup>)

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Artt. 10 e 11 — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto — Decisione dell'amministrazione nazionale delle dogane — Legittimo affidamento]

(2011/C 160/07)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, 243 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa taluni disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Classificazione delle merci — Reclamo contro una decisione adottata dalle autorità doganali relativa alla classificazione di un prodotto — Invocazione da parte del reclamante di un'informazione doganale vincolante emessa dalle autorità doganali di un altro Stato membro concernente un prodotto simile

**Dispositivo**

- 1) L'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento

n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che colui che presenta le dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto non può avvalersi di un'informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società a cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

- 2) Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l'art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l'art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.
- 3) L'art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un'informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 3.7.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 —  
Commissione europea/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-305/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Trasporto ferroviario — Direttiva 2005/47/CE — Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario — Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo — Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2011/C 160/08)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

**Oggetto**

Ricorso per inadempimento — Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15)

**Dispositivo**

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 234 del 28.8.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 —  
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-431/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE —  
Diritto d'asilo — Procedure ai fini del riconoscimento e della  
revoca dello status di rifugiato — Norme minime —  
Trasposizione incompleta entro il termine impartito)**

(2011/C 160/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)

**Dispositivo**

1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 6.11.2010.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 marzo 2011 — M.J. Bakker, altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-106/11)

(2011/C 160/10)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: M.J. Bakker

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

1) Se le norme di attribuzione di cui al Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<sup>1</sup>) siano applicabili, con l'effetto che viene designata la normativa olandese e pertanto possono essere imposti contributi in forza delle assicurazioni previdenziali olandesi, in un caso come quello in esame, in cui un lavoratore residente in Spagna, avente la cittadinanza olandese, è al servizio come marittimo di un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, e svolge il suo lavoro a bordo di draghe che navigano al di fuori del territorio della Comunità battendo bandiera olandese, mentre egli, dal punto di vista della sola normativa olandese, non è affiliato al sistema olandese di previdenza sociale a causa del fatto che non abita nei Paesi Bassi.

2) In che misura sia rilevante in proposito il fatto che, nell'attuazione delle assicurazioni olandesi per la sicurezza dei lavoratori, si segue un orientamento in forza del quale i marittimi, in un caso come quello in esame, vengono considerati come assicurati dall'organo esecutivo, invocando il diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).